

## COMUNICAZIONE IN MATERIA DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

In conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04 u.s., che si allega per comodità, si comunica che, a decorrere dal 01/05 p.v., l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie verrà disciplinato secondo le seguenti modalità:

- ☞ I visitatori non dovranno utilizzare le mascherine chirurgiche negli spazi esterni della residenza (e.g., in giardino). L'obbligo rimane in caso di accesso all'interno della struttura;
- ☞ continuerà ad essere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine chirurgiche da parte degli operatori di assistenza (ASA), di quelli sanitari (infermieri, medici, masso- e fisioterapisti) e di quelli sociopedagogici (educatrici ed animatrici);
- ☞ l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica continua a sussistere, in ogni caso, nei riguardi degli addetti al front-office (reception), mentre gli impiegati amministrativi dovranno utilizzarla in occasione dell'accesso negli uffici di parenti, familiari, visitatori ed altri soggetti esterni (e.g., i fornitori);
- ☞ in tutti gli altri casi, gli stessi impiegati amministrativi nonché il personale di supporto (cucina, lavanderia, pulizie e addetti alle manutenzioni) sono esentati dall'uso del dispositivo di protezione. Si specifica tuttavia che per gli addetti alla lavanderia, alla pulizia, al servizio di preparazione dei pasti ed i manutentori l'obbligo continua a sussistere qualora, nello svolgimento dei loro compiti, debbano entrino in relazione con persone provenienti dall'esterno (parenti, familiari, visitatori, fornitori e manutentori) e non sia possibile mantenere da costoro la distanza di almeno 1,5 metri;
- ☞ continua a sussistere l'obbligo di utilizzo del filtrante facciale (FFP2 o superiore) a carico degli operatori che sono a contatto con gli ospiti affetti da qualsiasi patologia respiratoria, indipendentemente dall'esito del test antigenico per la rilevazione del virus SARS-Cov-2/Covid-19

Resta inteso che la corretta igienizzazione delle mani rimane un'importante misura di sicurezza e di prevenzione.

Nel confidare nella piena collaborazione da parte di tutti, si porgono i più cordiali saluti.

Legnano, 29/04/2023


IL DIRETTORE  
(dr. Davide La Greca)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(dr.ssa Barbara Maretto)



IL CONSULENTE INFETTIVOLOGO  
(dr. Paolo Viganò)



**SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

C.F. e P.IVA: 03343390963

Sede legale: Via Prealpi, 1/A – 20834 Nova Milanese (MB)

Sede operativa: Via Resegone, 60 – Legnano (MI)

Tel. 0331/741801

e-mail: [info@rsa-sanfrancesco.it](mailto:info@rsa-sanfrancesco.it) - pec: [info@pec.rsa-sanfrancesco.it](mailto:info@pec.rsa-sanfrancesco.it)

website: [www.rsasanfrancescolegnano.it](http://www.rsasanfrancescolegnano.it)

codice unico fornitori T04ZHR3

Ente del Terzi Settore (ETS)